

La lente sul fisco

L'Aggiornamento Professionale on-line



Sede Legale - Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino (TO)
Reg. Imprese di Torino n. REA 1144054
Sede operativa - Via Bergamo n. 25 - 24035 Cumo (BG)

P.IVA e C.F. 10565750014

Uffici - Tel. 035.4376262 - Fax 035.62.22.226

E-mail: info@alservizi.it

www.lalentesulfisco.it

N. 71
del 12.04.2016



Le Daily News

A cura di Luca Santi

Gli obblighi antiriciclaggio dopo il decreto depenalizzazioni

Con il presente intervento si vogliono riepilogare dal punto di vista pratico le **incombenze relative ai delicati "obblighi" antiriciclaggio da parte dei professionisti**, in seguito alle modifiche apportate dal recente **decreto Depenalizzazioni**. In estrema sintesi dal **6 febbraio 2016** tutte le ipotesi che prevedevano la sanzione penale della ammenda e della multa sono state "trasformate" in **illecito amministrativo**: l'omessa identificazione della clientela e l'omessa registrazione di documenti ed informazioni acquisite per assolvere gli obblighi di adeguata verifica sono punite con "la sola sanzione amministrativa" di una somma di denaro. Inerenti al tema, si richiameranno le importanti delucidazioni in tema di **favor rei** fornite dalla recente **circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E/2016**. Infine, saranno richiamate le indicazioni fornite dal **documento** redatto dalla commissione nazionale dei **Dottori Commercialisti ed Esperti contabili** del 17 dicembre 2015: **manuale delle procedure per gli studi professionali**". Il documento sottolinea come i principi generali della normativa antiriciclaggio, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 231/2007, prevedono che i destinatari dello stesso adottino *idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio*. Va sottolineato che il documento, strutturato in 8 sezioni, sottolinea come già nell'incarico sia necessario richiamare l'adozione degli obblighi antiriciclaggio da parte del professionista. Inoltre, evidenzia come il mandato scritto (che si ricorda è parte integrante del fascicolo della clientela ex art. 38 comma 2 del D.Lgs. 231/2007) sia fonte di elementi rilevanti su questo delicato tema.

L'articolo 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha delegato il Governo a dare attuazione ai principi di effettività, proporzionalità e certezza della risposta sanzionatoria dell'ordinamento di fronte a condotte illecite, rilevanti tanto in sede amministrativa quanto in sede penale e, pertanto, **"a procedere ... alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti"**.

In attuazione della suddetta delega, è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015 il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 rubricato *"Revisione del sistema sanzionatorio"*.

Il D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016, rubricato *"Disposizioni in materia di depenalizzazione"* in vigore **dal 6 febbraio 2016** ha sancito che **non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda**. Pertanto, **dal 6 febbraio 2016 tutte le ipotesi che prevedevano la sanzione penale della ammenda e della multa sono state trasformate in illecito amministrativo**.

Questo intervento impatta anche sui professionisti destinatari della Legge Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) relativamente al delicato tema degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Il nuovo articolo 55 del D.Lgs. 231/2007 rubricato **"Sanzioni penali"** è riportato nella tabella seguente: sono segnalati in **BLU** le norme modificate in cui i **reati penali** sono stati modificati in **illeciti amministrativi** con decorrenza dal 06.02.2016:

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel **Titolo II, Capo I**, concernenti **l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro**.*
2. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.*
3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.*
4. *Chi, essendovi tenuto, **omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro**.*